

D.P.G.R. 16 novembre 2009, n. 17/R ⁽¹⁾.

Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della *legge regionale 29 maggio 2009, n. 16* (Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio)”.

(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 19 novembre 2009, n. 46.

La Presidente della Giunta regionale

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla *legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1*);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la *legge regionale 29 maggio 2009, n. 16*;

Vista la Delib.G.R. 16 novembre 2009, n. 37-12568;

emana il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della *legge regionale 29 maggio 2009, n. 16* (Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio)”

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 *Finalità.*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'*articolo 6 della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16* (Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio) stabilisce i criteri per l'istituzione dei Centri Antiviolenza e per la concessione dei relativi finanziamenti regionali e definisce, inoltre, i requisiti strutturali e gestionali delle strutture destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza denominate Case Rifugio.

Art. 2
Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Centro Antiviolenza: centro che offre accoglienza, sostegno e percorsi di autonomia e superamento del disagio alle donne, sole o con figli, vittime di violenza, in raccordo con la rete dei servizi del territorio e con le Case Rifugio;

b) Casa Rifugio: struttura residenziale di tipo sociale, che offre ospitalità temporanea ed alloggio alle donne, sole o con figli, vittime di violenza, per le quali si renda necessario l'allontanamento da una situazione di pericolo per l'incolumità propria e degli eventuali figli, e/o dal luogo in cui è avvenuta la violenza.

Art. 3
Enti titolari.

1. I centri sono istituiti dai comuni o dai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, nell'ambito della programmazione dei piani di zona ed in conformità a quanto previsto dagli *articoli 3 e 8 della L.R. n. 16/2009*.

2. Gli enti titolari dei centri garantiscono strutture adeguate in relazione alla popolazione ed al territorio, anche di concerto o in associazione con altri enti pubblici e con le organizzazioni senza scopo di lucro, sulla base di accordi formali sanciti nelle forme previste dalla normativa vigente.

Capo II - Disposizioni comuni

Art. 4
Criteri di concessione dei finanziamenti.

1. Al fine di attuare un'allocazione equa delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale dell'offerta dei servizi, gli importi stanziati relativi alle spese di funzionamento e gestione dei centri, sono ripartiti in via preliminare tra gli otto ambiti territoriali provinciali piemontesi sulla base dei seguenti criteri:

a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascuna provincia;

b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni.

2. Gli importi stanziati relativi alle spese per la costruzione e/o ristrutturazione dei Centri e delle Case Rifugio sono ripartiti in quota uguale tra gli otto ambiti territoriali provinciali.

3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra gli otto ambiti territoriali provinciali in via preventiva, con specifico provvedimento della struttura regionale competente che disciplina, altresì, le modalità di presentazione delle istanze da parte dei comuni/soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali titolari dei Centri, in attuazione del presente regolamento.

4. L'assegnazione dei finanziamenti ai comuni/soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, individuati quali titolari dei Centri e la relativa erogazione dell'acconto del 70 per cento, sono disposti con apposito provvedimento della struttura regionale competente, previa verifica della rispondenza delle istanze pervenute ai requisiti previsti nel presente regolamento.

5. Il restante 30 per cento dei finanziamenti è concesso a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante l'utilizzo delle somme assegnate e la realizzazione delle attività previste, salvo conguaglio rispetto ad eventuali somme non utilizzate.

6. Qualora per uno o più tra gli otto ambiti territoriali provinciali non vi siano le condizioni per l'assegnazione dell'intero importo previsto, in presenza di progetti non finanziabili o non presentati, le risorse non assegnate vengono ridistribuite tra gli enti beneficiari secondo criteri proporzionali.

7. Gli enti titolari dei Centri trasmettono alla struttura regionale competente le richieste di finanziamento dei progetti di istituzione e di gestione dei Centri, unitamente alle determinazioni assunte dalla provincia, in attuazione dell'*articolo 7, comma 1, lettera a) della L.R. n. 16/2009*, secondo le modalità definite con apposito provvedimento regionale.

8. I progetti devono indicare i seguenti elementi:

a) il comune/soggetto gestore titolare del Centro;

b) gli altri soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del Centro;

c) la sede del Centro;

d) le attività, le strutture ed i servizi che si intendono mettere a disposizione;

e) le risorse strumentali e di personale;

f) il piano finanziario, comprensivo dell'indicazione dell'eventuale cofinanziamento e di eventuali altre forme di finanziamento previste;

g) il cronoprogramma per la realizzazione del progetto e per l'avvio dell'operatività del centro;

h) le case rifugio collegate.

Art. 5

Attività di formazione.

1. La Regione, all'interno delle linee guida regionali riguardanti le attività formative per gli operatori dei servizi sociali, promuove, di concerto con le province, l'attività di formazione permanente e di aggiornamento per il personale dei centri, per le altre figure coinvolte nel progetto del servizio e nella rete di accoglienza, protezione e sostegno alle donne vittime di violenza, anche in raccordo con gli atenei piemontesi.
 2. Sulla base delle linee guida regionali, i relativi corsi di formazione sono attivati dalle province all'interno dei programmi provinciali per l'autorizzazione e il finanziamento delle attività formative per gli operatori sociali, anche attraverso progetti formativi di area vasta quali azioni formative di interesse sovrazonale che coinvolgono diverse tipologie di operatori. Tali percorsi formativi di area vasta possono essere realizzati direttamente dalle province oppure finanziati, attraverso contributi economici rivolti a soggetti del territorio provinciale.
 3. Sono attivati, inoltre, corsi sovraprovinciali, previo accordo fra le province e gli altri enti territoriali interessati, nell'ottica di ottimizzare le risorse disponibili e di creare momenti di confronto fra gli operatori che superino i confini amministrativi della singola provincia.
 4. I progetti, supportati da un'analisi dei bisogni specifica, devono risultare coerenti con la programmazione del sistema dei servizi espresso dai piani di zona locali.
-

Art. 6

Requisiti.

1. I requisiti di accesso, strutturali e progettuali per il funzionamento dei centri anti violenza e delle case rifugio sono definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
-

Capo III - Centri Antiviolenza

Art. 7

Istituzione dei Centri.

1. I comuni e i soggetti gestori propongono l'istituzione e la localizzazione del Centro, di norma presso sedi di proprietà pubblica, comunale, provinciale o regionale. Pur assicurando la salvaguardia dei requisiti come specificati nell'allegato A al presente regolamento, i Centri possono collocarsi in strutture sede di altri servizi pubblici, purché compatibili con le attività del Centro stesso.

2. Le proposte sono trasmesse alle amministrazioni provinciali competenti, che, rilevato il fabbisogno esistente sul territorio, anche con l'apporto delle informazioni emerse dalle azioni di monitoraggio realizzate a livello regionale, pianificano la localizzazione dei centri, in attuazione di quanto previsto all'*articolo 7, comma 1, lettera a) della L.R. n. 16/2009*.

3. Ai sensi dell'*articolo 3 della L.R. n. 16/2009* è prevista l'istituzione di almeno un centro per ciascuna provincia. In ogni caso, ferma restando l'entità dei fondi assegnati all'area territoriale di riferimento, le province possono pianificare la realizzazione di ulteriori centri, in relazione al fabbisogno ed alle caratteristiche socio-demografiche del territorio.

4. Ai fini della costituzione dei Centri, gli enti titolari:

a) adottano un proprio regolamento per il funzionamento dei Centri;

b) individuano gli operatori, dotati di adeguata professionalità, di cui avvalersi, secondo le previsioni di cui all'articolo 12;

c) individuano le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento della loro attività;

d) individuano le modalità di collegamento con le Case Rifugio ed eventuali altre strutture operanti sul territorio per assicurare l'accoglienza delle donne vittime di violenza sole e con figli, anche in considerazione delle eventuali specifiche esigenze di accoglienza relative a donne con problematiche psichiatriche o disabilità.

Art. 8

Modalità di gestione.

1. Le modalità di gestione dei centri sono individuate dagli enti titolari, in piena autonomia ed in conformità con la normativa vigente in materia.

2. In particolare, i Centri possono essere gestiti in forma diretta, oppure tramite appositi accordi, sottoscritti in base alla normativa vigente, con gli enti locali singoli e associati del territorio di riferimento (province, comuni, altri soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali) e le organizzazioni senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri scopi statutari e quale contenuto prioritario della propria attività la lotta alla violenza contro le donne.

3. Nelle convenzioni con gli enti/organismi predetti sono esplicitati le modalità organizzative e gestionali, gli standard professionali dei servizi, l'organico e la qualificazione professionale del personale che opera nei centri.

4. I centri esercitano la propria attività funzionale ed operativa sulla base del regolamento di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), che deve, altresì, individuare le modalità di funzionamento e di accesso nonché le relative responsabilità degli operatori.

5. I centri aderiscono al servizio nazionale unificato di accoglienza telefonica "1522".

Art. 9 *Attività.*

1. I Centri Antiviolenza:

a) offrono accoglienza ed ospitalità temporanea anche immediata, qualora necessaria, a donne sole o con figli esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita, nel rispetto dell'esperienza di ciascuna e nella consapevolezza del significato e dell'impatto dell'appartenenza a diverse etnie, culture, religioni, classi sociali, orientamenti sessuali e identità di genere;

b) garantiscono sostegno pratico e aiuto per problemi psicologici, esistenziali, sanitari, assistenziali, attraverso il personale proprio ed attraverso il raccordo con i servizi socio-sanitari competenti;

c) si attivano per il reinserimento sociale e lavorativo;

d) sensibilizzano l'opinione pubblica sulle violenze che le donne subiscono all'interno della famiglia e della società; promuovono indagini sulle caratteristiche della violenza alle donne, ai minori e alle minori e ricerche finalizzate all'individuazione delle strategie di prevenzione dei comportamenti violenti;

e) promuovono ricerche conoscitive e raccolta di dati statistici al fine di approfondire i contesti in cui la violenza è esercitata e subita;

f) propongono progetti di formazione permanente per coloro che operano nelle strutture e per il personale esterno che, per ragioni di lavoro, è a contatto con situazioni di violenza.

2. L'accoglienza e l'ospitalità di cui al comma 1, lettera a), sono assicurate attraverso l'istituzione in via diretta di Case Rifugio o il collegamento, sancito con accordi formali ed appositi rapporti convenzionali, con le Case Rifugio operanti sul territorio. Per la pronta accoglienza in situazione di emergenza i Centri possono avvalersi anche di strutture di accoglienza differenti, purché adeguate a rispondere all'esigenza specifica.

3. Le attività di cui al comma 1, lettere d) ed e) sono realizzate in raccordo con l'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, di cui all'*articolo 6, comma 2, lettera c) della L.R. n. 16/2009.*

4. In particolare, i Centri assicurano:

a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

b) accoglienza a donne in situazione di pericolo obbligate ad allontanarsi per ragioni di sicurezza, attraverso i Centri Antiviolenza a livello regionale e nazionale;

c) attivazione dei collegamenti nell'ambito della rete territoriale e dei servizi competenti delle ASL per garantire ospitalità temporanea immediata alle donne che lo desiderino, esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita, con patologie psichiatriche accertate o comportamenti che rendono incompatibile alle altre donne la convivenza nelle Case Rifugio;

d) affiancamento della donna, qualora essa lo richieda, al momento della presentazione della denuncia della violenza subita alle Forze dell'Ordine;

e) colloqui informativi di carattere legale, anche alla luce di quanto previsto dal regolamento regionale approvato con *D.P.G.R. 2 marzo 2009, n. 3/R* (Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della *legge regionale 17 marzo 2008, n. 11* "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti");

f) percorsi individualizzati di protezione ed uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni, effettuata di concerto con i servizi socio-sanitari competenti;

g) colloqui ed interventi finalizzati al trattamento psicologico dell'evento traumatico;

h) sostegno ed accompagnamento della convivenza e dell'autogestione;

i) accompagnamento, in rete con i servizi, ed eventuale sostegno al reddito delle donne e dei loro figli una volta uscite dalla struttura residenziale, al fine di offrire loro un supporto per il superamento delle eventuali difficoltà;

l) interventi di prevenzione, di accesso facilitato e di accompagnamento in rete con i servizi territoriali competenti ed eventuale approccio e costruzione della relazione con la struttura di destinazione;

m) azioni dirette al recupero della relazione madrefiglia/ o e all'inserimento scolastico dei minori accolti;

n) affiancamento della donna, qualora essa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati.

Art. 10
Modalità di raccordo.

1. I Centri operano in costante raccordo con:

a) le Case Rifugio e le strutture di accoglienza della Regione,

b) le amministrazioni provinciali,

c) le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, i servizi sanitari afferenti alla rete regionale per la presa in carico delle vittime di violenza sessuale e domestica di cui alla Delib.G.R. 21 settembre 2009, n. 14-12159 e gli altri servizi sanitari competenti, le Equipages Multidisciplinari per la presa in carico dei casi di abusi e maltrattamenti ai danni di minori, le Forze di Pubblica Sicurezza;

d) i servizi per le pari opportunità;

e) i servizi di assistenza legale ed alloggiativi, per il lavoro e la formazione,

f) le strutture scolastiche operanti sul territorio,

g) le organizzazioni senza scopo di lucro.

2. Nel mantenere le forme di raccordo di cui al comma 1 è sempre salvaguardata la libera volontà delle donne che si rivolgono ai Centri.

3. L'accesso alle Case Rifugio avviene di norma attraverso i Centri.

4. I Centri Antiviolenza e le Case rifugio operano in rete sia a livello regionale che nazionale, al fine di favorire lo scambio di informazioni, la conoscenza sulle rispettive iniziative, il raccordo sui casi seguiti, il potenziamento delle azioni multiprofessionali a favore delle donne e dei minori vittime di violenza, l'elaborazione e l'adozione di protocolli operativi locali.

5. La costituzione ed il potenziamento della rete possono dar luogo ad un coordinamento strutturato, che si riunisce con cadenza regolare per le finalità di cui al comma 4.

6. Onde agevolare la trasmissione delle informazioni, ciascun Centro individua un proprio referente e ne comunica il nominativo alla Regione ed agli altri servizi interessati.

7. La Regione promuove la costituzione di una rete regionale dei Centri Antiviolenza, anche ai fini dell'individuazione di un sistema unico di presa in carico e di registrazione dei casi, comune a tutti i servizi interessati, ai sensi dell'*articolo 6, comma 2, lettera a) della L.R. n. 16/2009.*

Art. 11 *Standard di qualità.*

1. In fase di prima attuazione sono individuati quali standard di qualità dei Centri Antiviolenza:

a) l'apertura del servizio all'utenza per almeno cinque giorni la settimana per almeno 3 ore al giorno;

b) un numero telefonico con caratteristiche di pubblica utilità ed adeguatamente pubblicizzato, istituito in via transitoria ed in attesa di individuare idonee modalità di adesione da parte dei Centri al servizio nazionale unificato di accoglienza telefonica “1522”;

c) una reperibilità telefonica garantita 24 ore su 24;

d) l'adozione della Carta dei Servizi.

2. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente con cadenza triennale, gli standard di cui al comma 1 sono sottoposti ad aggiornamento e revisione da parte della Giunta regionale, anche attraverso l'apporto e la concertazione con i Centri medesimi:

3. I Centri operano in rete su tutta la Regione e adottano protocolli operativi a livello locale per l'individuazione di modalità di raccordo e coordinamento con gli enti e le organizzazioni senza scopo di lucro, impegnate nel sostegno alle donne vittime di violenza.

Art. 12

Criteria per la definizione del personale necessario all'espletamento dei servizi.

1. Nei Centri operano figure con specifiche competenze professionali, prioritariamente donne, in grado di offrire ascolto, accoglienza ed assistenza alle diverse tipologie e situazione delle donne vittime di violenza.

2. A fronte delle attività svolte, presso i Centri devono operare almeno le seguenti professionalità:

a) un operatore con laurea in ambiti disciplinari afferenti all'area psicologica;

b) un operatore con titolo di studio afferente all'area pedagogico-educativa o sociale, con esperienza nel settore;

c) un esperto legale.

3. Al fine di favorire un'adeguata accoglienza delle donne straniere, è necessario l'apporto della figura del mediatore interculturale.

4. La presenza degli operatori è dimensionata in relazione alle diverse funzioni ed attività, al bacino territoriale di riferimento, alle specifiche esigenze del territorio.

5. I Centri possono prevedere l'utilizzo di personale volontario, tirocinante e del servizio civile, il cui inserimento nelle attività del Centro stesso deve essere preceduto ed accompagnato da adeguati percorsi formativi in materia di violenza nei confronti delle donne e dei bambini.

6. Sono fatte salve le professionalità già operanti presso i servizi realizzati in attuazione del piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13

Criteri di valutazione interna ed esterna delle attività dei Centri.

1. I Centri adottano nell'ambito del proprio regolamento adeguati criteri per la valutazione interna delle attività, che tengano conto dei seguenti aspetti:

- a) numero di accessi al servizio;
- b) numero di utenti interessati;
- c) caratteristiche dell'utenza;
- d) organismi coinvolti e messi in rete per la presa in carico dei casi;
- e) percorsi istituzionali attivati;
- f) centri di costo;

g) problemi e criticità riscontrati nell'attivazione e nella fornitura dei servizi e misure adottate per il loro superamento.

2. Ai fini di una valutazione omogenea a livello regionale, i Centri si dotano di una scheda unica di monitoraggio e rilevazione dell'andamento dei progetti, che tenga conto degli elementi sopra evidenziati. Tali schede forniscono, altresì, la base per la predisposizione di relazioni di valutazione per evidenziare il carattere qualitativo e quantitativo delle attività svolte ed i servizi erogati.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono trasmesse all'amministrazione provinciale competente ed alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Capo IV - Case Rifugio

Art. 14

Attività.

1. Le Case Rifugio assicurano sostegno, attraverso un progetto individuale di accoglienza in ogni caso temporanea, che garantisca anonimato e segretezza, teso all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli, in vista di un successivo percorso di autonomia.

2. Le case assicurano l'accoglienza delle ospiti 24 ore su 24, per tutto l'arco dell'anno.

3. Ai fini della regolamentazione del proprio funzionamento, le Case adottano un proprio regolamento interno, che prevede, in relazione alle specifiche esigenze del territorio, l'esclusiva destinazione all'accoglienza di donne sole oppure di donne sole e con figli.

Art. 15

Autorizzazione al funzionamento.

1. Le Case Rifugio sono soggette ad autorizzazione al funzionamento ed a vigilanza da parte dei competenti organismi, secondo quanto previsto dalla *legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1* (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

2. Gli organismi di cui al comma 1 mettono in atto adeguati accorgimenti, sia in fase procedurale che autorizzativa, al fine di salvaguardare la necessaria riservatezza in merito all'istituzione ed alla collocazione delle Case Rifugio.

Art. 16

Personale.

1. La Casa Rifugio è dotata del personale necessario per svolgere le seguenti funzioni:

- a) coordinamento del servizio;
- b) assistenza educativa.

2. Il coordinatore è responsabile dell'organizzazione della struttura, ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di raccordo ed integrazione con i servizi territoriali.

3. Il ruolo di coordinatore è ricoperto da persone con comprovata esperienza, almeno triennale nel settore, o con laurea in ambiti disciplinari afferenti l'area psicologica o educativa o sociale.

4. Il coordinatore può essere individuato tra gli educatori presenti nella Casa Rifugio.

5. Al fine di garantire le funzioni educative e di accompagnamento sociale delle persone ospitate, il personale educativo, in possesso del titolo di educatore professionale o equipollente, è presente in numero di almeno una unità per ciascuna struttura.

6. Le modalità di presenza della figura educativa sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 14, comma 3.

7. Possono operare all'interno delle Case altre figure professionali messe a disposizione dagli altri attori della rete, a seguito di appositi protocolli locali, quali psicologi, mediatori interculturali ed esperti legali, al fine di assicurare le attività di consulenza legale, psicologica, orientamento al lavoro.

8. Le Case Rifugio possono prevedere anche l'utilizzo di personale volontario, il cui inserimento deve essere preceduto ed accompagnato da adeguati percorsi formativi.

Capo V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 17

Raccordo con le iniziative già in atto.

1. I Centri Antiviolenza possono essere di nuova istituzione, oppure coincidere con gli Sportelli Informativi già attivati a livello provinciale in attuazione ed attraverso i finanziamenti di cui al piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime.

2. Nel caso in cui i Centri coincidano con gli Sportelli Informativi, i progetti proposti indicano le modalità di adeguamento ai requisiti individuati nel presente regolamento, i comuni/soggetti gestori titolari, nonché le modalità di gestione definite in base agli accordi di cui all'articolo 8.

3. Le progettualità presentate ai sensi dell'articolo 4 devono evidenziare le modalità di raccordo con le esperienze promosse in applicazione del piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime, con i relativi piani provinciali e con le iniziative avviate in attuazione dell'*articolo 1, commi 1250 e 1251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Legge finanziaria 2007), per quanto attiene alla riorganizzazione dei consultori familiari.

4. Le progettualità di cui al comma 3 devono evidenziare, inoltre, le modalità di coordinamento con le iniziative di sostegno alle donne vittime di violenza ed alla maternità promosse ad integrazione del piano regionale, nonché in attuazione della *legge regionale 2 maggio 2006, n. 16* (Modifiche all'*articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1* "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento") e della *legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23* (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata).

Art. 18

Norma transitoria.

1. Le case rifugio già operanti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e non in possesso dei requisiti previsti, sono tenute, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ad adeguare i requisiti relativi al personale ed entro due anni ad adeguare i requisiti strutturali, come indicato nell'Allegato A.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Allegato A

(Artt. 6 e 18)

Requisiti gestionali dei Centri Antiviolenza e requisiti strutturali e gestionali delle strutture destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza (Case Rifugio)

Centri Antiviolenza

Requisiti gestionali

1. I centri antiviolenza devono essere caratterizzati da:

a) facilità di accesso;

b) bacino di utenza provinciale (fatta salva l'eventualità dell'istituzione di più Centri nel medesimo ambito territoriale provinciale);

c) personale con specifiche competenze professionali, composto prioritariamente da donne, in grado di offrire ascolto, accoglienza ed assistenza alle diverse tipologie e situazione delle donne vittime di violenza;

d) adeguata pubblicizzazione;

e) adeguate forme di raccordo con i servizi socio-sanitari del territorio, con i servizi per le pari opportunità, con le forze dell'ordine, con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza delle donne vittime di violenza, con le associazioni ed organizzazioni del terzo settore, secondo quanto meglio specificato nel Regolamento;

f) garanzia di riservatezza delle donne e degli eventuali figli minori.

Case Rifugio ⁽²⁾

Requisiti di accesso (tipologia e numero massimo dell'utenza)

1. Possono ricorrere alla Casa Rifugio tutte le donne vittime di violenza, sole o con figli minori: l'accesso alle Case Rifugio avviene di norma attraverso i Centri Antiviolenza, istituiti ai sensi della *L.R. n. 16/2009*, indipendentemente dalla residenza delle stesse, a seguito di un'adeguata valutazione del caso, da effettuarsi congiuntamente con gli operatori dei servizi socio-sanitari competenti.
2. La capacità ricettiva può variare in funzione della tipologia e delle esigenze delle persone accolte, entro un limite massimo di 12 persone (nel computo non vanno conteggiati i minori della fascia 0/3 anni).
3. Gli interventi e la permanenza nelle Case sono di norma gratuiti, fatta salva l'eventuale partecipazione alle spese da parte degli utenti e delle ospiti, da determinarsi sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all'*articolo 3, comma 5 della L.R. n. 16/2009*.
4. In via sperimentale, i corrispettivi dovuti per l'accoglienza assicurata dalle Case Rifugio vengono definiti in apposite convenzioni stipulate con gli Enti invianti, in base alle esigenze dei casi specifici.

Requisiti progettuali

1. Per ogni ospite deve essere predisposto un progetto personalizzato, con riferimento sia alla donna, che agli eventuali figli. Il progetto è formulato insieme alla donna ed in collaborazione tra operatori della Casa e dei servizi sociali e sanitari competenti.
2. I tempi di permanenza variano in relazione al progetto ed alle potenzialità e risorse di ciascuno, ma non possono comunque superare i 180 giorni, fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo, in considerazione di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato.

Requisiti strutturali

1. La Casa Rifugio trova ubicazione in una casa di civile abitazione, preferibilmente di tipo uni o bifamiliare, ovvero una casa isolata ad uno o più piani, corredata da giardino.
2. La struttura dove è collocata in parte o interamente la Casa Rifugio deve garantire condizioni normali di stabilità, d'accesso e di sicurezza ed i diversi ambienti che la compongono devono possedere i requisiti igienici, sanitari e edilizi minimi previsti dalla vigente normativa, la conformità degli impianti e anche l'accessibilità alla zona pranzo o soggiorno, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento.
3. La Casa è articolata in aree a giorno, a notte e a servizi, sia per la vita degli ospiti che per l'attività degli operatori e ogni zona deve essere organizzata in modo da assicurare l'autonomia

individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone.

4. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli d'età diverse, la definizione dei posti letto nelle camere può essere orientata da un criterio d'opportunità pedagogica.

5. È preferibile che la struttura sia dotata di una linea telefonica.

6. Riguardo alla specificità del servizio è altresì conveniente prevedere l'installazione d'idonei sistemi antintrusione collegati - preferibilmente - con le forze dell'ordine e appropriati accorgimenti di protezione individuali degli ospiti.

(2) La presente lettera è indicata erroneamente, nel Bollettino Ufficiale, come lettera e).